




COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



ORDINANZA n. 5538 del 13/07/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza ed abbattimento alberi pericolanti sul territorio comunale e disposizioni taglio siepi, rami, arbusti, alberi ai margini di marciapiedi, aree sosta, strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico quale misura di sicurezza ed incolumità pubblica.

IL SINDACO

Constatata la presenza di molte piante di alto fusto sul territorio di questo Comune, le quali possono essere in alcuni casi ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;

Constatato che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade, pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate, oltre a situazioni metereologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio comunale;

Visto l'evento calamitoso occorso nella serata del giorno 30 giugno 2022 manifestatosi con grandine, forti raffiche di vento, e intense precipitazioni atmosferiche;

Viste anche le segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature anche su terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolosi;

Dato atto che in caso di eventi metereologici intensi potrebbero determinare problemi di transito e costituire un pericolo per i mezzi e le persone;

Considerato che, in caso d'incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante rimonda del secco, potatura o come estrema ratio, ove non possibile intervenire diversamente abbattimento di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

Visto il vigente Codice della strada d. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centro abitati", 29 "Piantagioni e siepi" 30 "Fabbricati, muri ed opere di sostegno", 31 "Manutenzione delle ripe"

Visto il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.12.92 n° 495;

Visti gli artt. 892 "Distanze per gli alberi" e successivi del Codice Civile;

Visto il disposto degli articoli 50 e 54 del 109 del D.L.vo 267/2000;

Vista la legge 689/1981

Visto il regolamento di Polizia Rurale del Comune di Volpiano

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza alla luce anche dei recenti metereologici;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o fondi rustici, aree di pertinenza fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti su tutto il territorio di Comune di Volpiano, di provvedere nel tempo perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanti di seguito specificato:

- Rimonda del secco di tutte le piante esistenti e abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- Potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- Provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera arbusti, rovi, e/piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette e non occultare la visibilità agli utenti della strada;
- Rimozione immediata dalla sede stradale di aree pubbliche di alberi, ramagli e terriccio provenienti dai proprio fondi;
- Smaltimento del materiale organico nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali;

ORDINA ALTRESI'

A tutti i proprietari, possessori, conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione;

Ai proprietari dei fabbricati, di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza;

Lo smaltimento del materiale organico dovrà essere effettuato nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali;

I suddetti interventi dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

AVVERTE

- 1) Le operazioni di tagli e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le

ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede varia e/o aree pubbliche;

- 2) È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso di dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire degli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
- 3) Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D. Lgs. N.285 del 30/04/1922 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 155,00 a € 624,00
- 4) Chiunque violi altre disposizioni non contemplate nel codice della strada e previste nei regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura prevista dalla legge n.689/1991
- 5) L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spese degli obbligati ove non fossero eseguite.
- 6) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.
- 7) Gli interventi di potatura ed il taglio delle alberature dovranno essere comunicate all'ufficio Ambiente e al Comando di Polizia Municipale durante gli orari di apertura al pubblico.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione on-line, sul sito Internet del Comune e pubblicata all'Albo Pretorio.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

Che a norma della Legge 7 agosto 1991 n. 241 come modificata dalla legge n.15/2005 e dal D.L. 35/2005, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al prefetto della provincia di Torino, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio;
- Ricorso al TAR del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale-Commercio, Comm. Capo Polizia Locale SOLINAS Luca Gianmaria e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9951831.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PANICHELLI Ing. Giovanni